

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI BENEDETTO, LI CAUSI, RUSSO SALVATORE, SPECIALE, DE PASQUALE,
GRASSO NICOLOSI ANNA, SCIORILLI BORRELLI, PELLEGRINO, PEZZINO,
DE GRADA**

Presentata l'11 febbraio 1960

Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di ovviare a una deficienza in uno dei settori culturali dove più ricca è tuttavia nel nostro Paese la materia.

È stata più volte segnalata la insufficiente organizzazione e attrezzatura scientifica che gli studi archeologici hanno attualmente in Italia, paese più di ogni altro ricco di vestigia delle varie civiltà che si sono succedute nell'antichità, e nel quale è indispensabile una migliore preparazione del corpo di funzionari tecnici di alta qualificazione per la direzione dei suoi molti musei e degli uffici di tutela artistica e storica.

D'altra parte, questa ricchezza di problemi storici ha indotto numerosi paesi stranieri (Stati Uniti d'America, Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Norvegia, Belgio, Olanda, ecc.) a istituire in Italia, con sede a Roma, scuole di perfezionamento in archeologia che pongono a disposizione dei loro giovani studiosi (e talora anche di quelli italiani) una larga attrezzatura di mezzi scientifici ed economici, di contro alla quale il nostro paese viene a trovarsi in uno stato di inferiorità proprio in un campo che potrebbe essere particolarmente suo.

L'Italia possiede infatti soltanto la scuola nazionale di archeologia annessa alla Facoltà di lettere dell'Università di Roma, dotata di una unica borsa di studio, e la scuola italiana di archeologia ad Atene, che in realtà è la sola a dare ai giovani allievi

anche una pratica della tecnica della esplorazione e dello scavo archeologico.

La istituzione di una scuola di perfezionamento ad Agrigento, collegata alla citata scuola nazionale di archeologia che qui si propone, darebbe modo di fornire ai nostri giovani avviati agli studi archeologici la possibilità di perfezionare la propria preparazione in un ambiente eccezionale quale quello siciliano, nel quale ugualmente ricche sono le vestigie delle età preistoriche, della civiltà Greca, di quella Punic, di quella Romana e di quella Bizantina. Tale scuola se aperta, come viene proposto, anche a giovani stranieri, sarebbe di alto prestigio per la cultura italiana, oltre a corrispondere a un bisogno vivamente sentito negli ambienti scientifici e culturali più aggiornati.

La istituzione di cui trattasi costituirebbe così, un elemento di lustro della nostra cultura oltre che un elemento di valido richiamo e di raccolta degli studiosi italiani e di paesi esteri che quanto noi stessi conoscono e danno giusto valore a tutto questo vasto nostro patrimonio storico, scientifico e culturale.

Si può stare sicuri che, qualora, come si può ben sperare, la presente proposta di legge venisse accolta, il comune e la provincia di Agrigento, nonché la Regione siciliana ottempererebbero da parte loro alle facilitazioni e agli obblighi necessari al buon esito e al successo della sopraddeita istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita ad Agrigento una scuola superiore di perfezionamento in archeologia, collegata alla scuola nazionale di archeologia, destinata a promuovere un corso di specializzazione che avrà la durata di anni due e a curare, in accordo con le locali Sovrintendenze, attività di scavo.

ART. 2.

Possono essere ammessi a detta scuola superiore gli studenti italiani e stranieri laureati o licenziati da Facoltà umanistiche.

Il piano degli studi ed il regolamento per le borse di studio, per l'ordinamento del corso e la disciplina interna saranno emanati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti. Accanto ai corsi regolari, si possono anche istituire corsi da tenersi in periodi di vacanze universitarie e di tipo più generale.

ART. 3.

Sono istituiti un posto di direttore della scuola assegnato ad un professore di archeologia già in ruolo nelle Università, un posto di segretario amministrativo, due di assistenti scientifici, due di tecnici, due di inservienti.

ART. 4.

Gli insegnamenti sono impartiti per incarico da tre professori di ruolo o liberi docenti, oltre che dal direttore. All'insegnamento possono essere ammessi, per invito, docenti stranieri.

ART. 5.

Alla scuola si è ammessi dietro pagamento di una tassa o mediante borse di studio.

ART. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.